

estraneae a quella presso la quale operava il "segnalante" (Sez. 6, n. 38762 del 08/03/2012, D'Alfonso, Rv. 253371).

Concorrenti in tale attività illecita sono stati, come contestato, gli altri indagati, "acquirenti" a vario titolo degli atti di ufficio funzionalie a Tamburrano e Natile.

Quanto a LONOCE il suo ruolo di mediatore non rientra certamente nella violazione di cui all'art. 346 bis ma di concorrente nel reato di corruzione propria, sebbene egli non sia stato beneficiario di un provvedimento amministrativo favorevole in corrispettivo per la sua opera di mediazione con riguardo all'ampliamento della discarica posta in Grottaglie, in località Torre Caprarica, poiché ha reso possibile il pagamento di tangenti al corrotto TAMBURRANO da parte del corruttore (vds. Sez. 6, Sentenza n.3606 del 20/10/2016 che afferma "...deve concludersi che risponde di corruzione, e non di traffico di influenze illecite, colui che pone in essere un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto").

Per il capo B) è innegabile il mercimonio con Tamburrano per ottenere l'assegnazione illecita degli appalti. TAMBURRANO, infatti, non ha esitato a contattare CANGIALOSI e NATUZZI, membri della commissione di gara per l'appalto RSU Sava, dunque ponendo in essere atti a favore del LONOCE Pasquale, in corrispettivo delle dazioni di denaro di quest'ultimo (vds. Cass. Pen. n. 36859/13 "In tema di delitti di corruzione, l'"atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente"; Cass. Sez. 6, Sentenza n.17586 del 28/02/2017).

Infine, corretta è anche la valutazione della irrilevanza, quanto al capo B), della circostanza che TAMBURRANO e CANGIALOSI e NATUZZI erano in rapporto di immedesimazione organica con enti diversi, essendo evidente che il potere di influenza del Presidente della Provincia dipendeva dal suo ufficio, tenuto in conto anche delle interferenze di competenza tra comuni (di Sava, di Taranto, di tutti i comuni dell'unione dei comuni di MONTEBORO) e la Provincia di Taranto, e fra le società partecipate dal Comune di Taranto (AMIU SPA, il cui oggetto sociale è, fra l'altro, la gestione del ciclo dei rifiuti nel comune di Taranto, alle cui dipendenze prestava servizio NATUZZI quale Dirigente Tecnico - Responsabile Impianti e Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, partecipata - quale socio unico - dal comune di Taranto) e la Provincia di Taranto, in molteplici settori, non ultimo quello dei rifiuti.

Da ciò discende che la segnalazione di TAMBURRANO al CANGIALOSI ed al NATUZZI era non meramente occasionata dal suo ufficio ma diretta espressione della sua competenza funzionale e dei suoi poteri, sicché non può inquadrarsi, meramente, nella violazione dell'art. 346 bis c.p. Tanto, a maggior ragione, vale per le pressioni formulate nei confronti del NATILE, deducibili dagli indizi logici riportati in tema di gravi indizi di reità, alle dirette dipendenze dell'ente provincia.

In merito al reato C), si rinvia al §. 1. B. (pagg. 149 e ss.).

I ruoli.

La macroscopica illiceità delle condotte di TAMBURRANO, LONOCE, VENUTI rende superflua in questa sede ulteriore precisazione dei contributi da costoro assunti alla consumazione dei reati, rinviandosi al paragrafo delle esigenze cautelari la valutazione delle rispettive sfere di azione.

Alcune precisazioni, invece, meritano gli altri indagati.

Essenziale è stato il ruolo di NATILE Lorenzo, Dirigente del settore 4°, Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto, autore della determina del 5.4.2018, il quale avrebbe dato impulso all'iter amministrativo rispetto allo stallo in cui versava.

La sua consapevole partecipazione al mercimonio di pubbliche funzioni discende, tra l'altro, dai contenuti di alcune conversazioni.

Secondo quanto riferito da LONOCE Pasquale a TOMA Cristina (prog. 3368 del 26.3.2018), partecipava a una cena il 26 marzo 2018 con BUCCI Antonio, D'ELIA Antonio e TAMBURRANO Martino Carmelo, nel corso della quale LONOCE intendeva "rinquadrare un po' di cose" atteso che dopo un rallentamento del procedimento amministrativo (la nota 7927 del 12.3.2018 inviata a LINEA AMBIENTE SRL dalla Provincia di Taranto con richiesta di documenti e chiarimenti) era stato sospeso il contratto in essere tra LONOCE e LINEA AMBIENTE SRL, che doveva avere la durata di anni due.

Le conversazioni intercettate hanno evidenziato che NATILE era perfettamente a conoscenza dei fatti tanto che anche lui, come emerge da una conversazione (progressiva 3350 del 26.3.2018 con TOMAI Cristina) era tra coloro che avevano contattato inutilmente Lonoce per sondare il grado di insoddisfazione di lui e del Venuti per il ritardo nella adozione della Delibera n. 45 (*..sono rimasti sono rimasti malissimo*).

Nel corso della conversazione telefonica intercettata n. 177 del 29.3.2018, TAMBURRANO rivelava ad una donna rimasta non identificata che si sarebbe recato a visionare una vettura Mercedes GLC, con Lorenzo, ovvero con NATILE, non essendo emersa la conoscenza tra TAMBURRANO ed altre persone di nome Lorenzo.

Ancora, (prog. 458 del 5.4.2018, delle ore 09,30) TAMBURRANO invitava LONOCE Pasquale a ritirare il provvedimento favorevole "a mano", subito dopo che il Natile lo aveva sottoscritto. Esplicito, poi, è il riferimento di Tamburrano all'essenzialità dell'opera del Natile, posto che nella conversazione tra presenti 7 del 5.4.2018 a proposito della adozione della determina 54 del 5.4.2018 diceva *...però NATILE la differenza l'ha fatta alla fine quando ... noi ancora lo dobbiamo chiamare e l'ha firmato lo stesso*. Affermava, ancora, di aver ricevuto le rassicurazioni di NATILE dopo l'inoltro delle controdeduzioni da parte di VENUTI (M: no quando tu *..(incomprensibile)*.. hai mandato le controdeduzioni *..(incomprensibile)*.. ha preso tutte le ricevute e quello la quando tu aspetti e quello scrive da li ti balla un poco no *..poi NATILE non è un fulmine, diceva a me non ti preoccupare, ce non ti preoccupare! ..(incomprensibile)*..).

LONOCE Rosalba ha garantito la gestione finanziaria delle società di famiglia, assicurando tramite i contratti e le fatturazioni di 2L ECOLOGIA nei confronti di LINEA AMBIENTE SRL la creazione di fondi neri per il pagamento delle tangenti; su indicazione del padre ha differito l'emissione di fatture nonostante la esistenza di un titolo giuridico (il contratto di prestazione di servizio del 8.8.2017); ha prestato, dunque, il suo contributo attivo affinché i flussi di danaro seguissero i desiderata del padre e del Venuti.

E che ciò sia stato fatto nella consapevolezza di far parte di un meccanismo di corruzione esteso si ricava dalla circostanza che proprio il LONOCE nel corso di un dialogo oggetto di intercettazione ambientale, riferendo di aver elargito solo per la campagna elettorale di FRANCAVILLA Maria spese per euro 250.000, oltre ad innumerevoli prebende, sosteneva che anche la figlia LONOCE Rosalba gli aveva fatto presenti le ingenti spese....*Forse lo dovrò fare. Ma fino ad adesso non ho fatto nessun affare, fino ad adesso, ho il bilancio io, di quello che ho fatto io. E sotto le elezioni non si è capito quante ristoranti*continuando poi *..Non*

immagini, per due mesi, quanto mi è costato. Che poi io non sono un accattone, non voglio ...ripetere le cose.... Pizza, però ha ragione Rosalba che dice che cazzo stai facendo... e ancora ...Che per questo mi sta andando nel culo a me questa cosa.... Ma proprio per questo....

Marginali appaiono, invece, i ruoli di LONOCE Federica e LONOCE Matteo.

E' vero che la prima è rappresentante a far data dal 28.2.2018 di 2L ECOLOGIA SRL e che i contratti che si assumono simulati, in data 26.4.2018, recano la sua firma. Peraltro, dei rischi connessi a tale ruolo è lo stesso Lonoce a dolersi con VENUTI Roberto Natalino e D'ELIA Antonio, allorquando nel corso di un dialogo in data 14.6.2018, si preoccupava delle sorti della figlia Federica, dichiarando che la stessa "sta in mezzo" (...Si, eh, glielo devo dire bello, chiaro chiaro, vedi che là mia figlia sta in mezzo...Mica posso rischiare, adesso mi tocca pure che non pago io. Non è che posso mandare a mare Federica..).

Analoga considerazione, quanto al ruolo e al concorso nei reati, vale per LONOCE Matteo, amministratore della società sino al 28.2.2018 (le elezioni politiche si sono svolte il 4.3.2018), dovendosi senza dubbio ritenere che le dazioni per sostegno politico elettorale e le altre utilità in favore del Tamburrano gli fossero note, fosse solo per le entità cospicue.

Per ciascuno dei predetti indagati, tuttavia, non vi è prova di una costante attività in seno alle società di riferimento, come pure di autonome capacità organizzative e gestionale, ovvero di specifiche attività in esecuzione alle direttive del LONOCE Pasquale.

Sicchè, salvo ulteriori approfondimenti (anche quanto alla loro consapevolezza sui fatti e alla loro fattiva adesione in termini di concorso), ritiene chi scrive che il ruolo marginale da costoro rivestito non consenta di ravvisare un quadro cautelare a sostegno della richiesta del P.M. non potendosi concludere che i predetti siano in grado di inquinare prove ovvero reiterare reati proprio perché non costantemente e saldamente partecipino ai fatti.

LE ESIGENZE CAUTELARI.

§. 1. IL PERICOLO DI INQUINAMENTO PROBATORIO.

Deve osservarsi che l'attività investigativa in esame si è fondata essenzialmente sulle intercettazioni telefoniche e tra presenti, avendo la Pubblica Accusa operato una scelta tesa ad evitare quanto possibile la *discovery* sui contenuti del presente procedimento. Sicchè è evidente come siano necessarie ulteriori attività investigative al fine di ricostruire nella loro interezza le varie fasi dei molteplici fatti di corruzione di cui si sono resi protagonisti gli indagati, nonché di individuare altri soggetti rimasti in ombra, che compongono la fitta rete di complicità di cui essi si sono avvalsi, definendone il ruolo e le relative responsabilità.

In questa prospettiva, il rischio di pregiudizio della genuinità della prova riviene non solo dalla constatazione in fatto che la forte e protratta comunanza di interessi tra gli indagati indurrebbe ciascuno, per sua parte, ad attivarsi per occultare o inquinare le prove, in una prospettiva di mutuo soccorso al fine di contenere la gravità dei fatti o di evitare che altri, del pari gravi, possano emergere; ma anche dalla constatazione che nel corso delle investigazioni vi sono state fughe di notizie da parte di soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine ovvero

attigui alla sfera politica, tali da incidere considerevolmente sulla possibilità di esaustiva conoscenza dei fatti stessi.

Il P.M. ha segnalato due episodi di rilievo:

- 1) La fuga di notizie di intercettazioni a carico di Tamburrano e Lonoce da parte del Venuti, edotto sulla questione dall'imprenditore ALBANESE Antonio;
- 2) Le informazioni rivelate agli indagati da Bucci Antonio, altri appartenenti alle Forze dell'Ordine, il consigliere comunale di S. Marzano, Lacorte Antonio.

La prima vicenda si rivela in occasione di una conversazione tra presenti del 12.07.2018. LONOCE Pasquale informava i commensali (TAMBURRANO Martino Carmelo, D'ELIA Antonio (detto Tonino) e tal LACORTE Antonio Giuseppe, consigliere comunale presso il Comune di S. Marzano, di aver incontrato, la mattina precedente, 11.07.2018, Roberto (ndr VENUTI Roberto Natalino) che, in stato di agitazione gli aveva riferito testualmente che ... sono stato, dice, mi ha fermato Tonino Albanese... state... stai attento, io te lo sto dicendo che tu, il Presidente e Pasquale Lonoce, siete intercettati eh (RIT 296/2018 - Comunicazioni tra presenti Sessione 66 progressivo n. 253 del giorno 12.07.2018 delle ore 21:32:30 intercettata sul RIT. nr. 296/18 - captazione ambientale delle conversazioni e/o comunicazioni tra presenti a mezzo di captatore informatico istallato su smartphone avente codice imei n. 353040094399210, utenza telefonica in uso a LONOCE Pasquale, nato a San Marzano (TA) il 18/6/1964 (allegato 141 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018; P: Ieri mattina venne, tutto scombussolato, disse "Pasquale, dice, io non lo so, dice, come cazzo funziona". Che vuoi, che cazzo stai man... che tieni? Dice "No, sono stato, dice, mi ha fermato Tonino Albanese... state... stai attento, io te lo sto dicendo che tu, il Presidente e Pasquale Lonoce, siete intercettati, eh". E' stato... gli ha riempito la testa a quel mucculone la, ma dissi... P: E gli ho detto, dico "Ma, scusami, l'unico problema che abbiamo io e il Presidente lo sai qual'è? Basta che non mettono in mezzo le mogli. Poi del resto ci possono intercettare, fare che cazzo vogliono fare fanno... rivolgendosi a Tamburrano continuava: P: .. Che il problema sei tu. Se proprio vuoi... vuoi... vuoi sapere la preoccupazione, secondo me. Come gli ha detto quel carnevale a lui. Che io ...incomprensibile... Tonino ma non riempire la testa alle persone. (Bestemmia) adesso che sei dimagrito tu vuoi far ingrossare a noi con i problemi tuoi? (risata). E' andato Roberto da Tonino, te lo sto dicendo, non ci credete quando dico una cosa?

La prova che Venuti avesse incontrato Albanese in data 11 luglio, apprendendo la notizia delle intercettazioni in corso, si ricava dalla traccia delle celle di aggancio del cellulare del Venuti nel comune di Massafra ove dimora Albanese Antonio; analoga prova si ha quanto all'incontro tra VENUTI (RIT 222/18) e LONOCE Pasquale (RIT 235/18), in San Marzano di San Giuseppe.

Sebbene nella conversazione oggetto di intercettazione ambientale mediante captatore gli interlocutori ostentassero sicurezza, negando credibilità alle dichiarazioni del VENUTI, attribuendo al programma giornalistico STRISCIA LA NOTIZIA (tanto si deduce dal riferimento al giornalista PINUCCIO) l'attività di intercettazione, a causa di un carico pendente per tentato abuso di ufficio dal quale è gravato il dirigente NATILE, in seguito LONOCE procedeva ad una "bonifica" del proprio telefono cellulare tale da disinstallare il "captor", a

riprova della circostanza che le informazioni dell'ALBANESE Antonio, non solo erano veritiere e specifiche, al punto da essere a conoscenza della inoculazione di un virus informatico nella utenza mobile del LONOCE, ma erano state considerate attendibili dal LONOCE.

In presenza di intercettazioni telefoniche, infatti, la bonifica del telefono, non avrebbe avuto senso poiché non avrebbe impedito la captazione delle conversazioni a mezzo del telefono.

Dunque l'informazione ottenuta dal LONOCE era estremamente specifica.

L'operazione di bonifica si concretizzava in una operazione di reset, con distruzione dei dati "in chiaro" del telefono non intercettabili (conversazioni whatsapp o a mezzo di altri social network, foto, sms presenti in memoria in epoca antecedente alla intercettazione), con ciò pregiudicandosi anche il sequestro probatorio del telefono ed estrazione di copia - immagine dallo stesso, operazione che era impossibile eseguire con il captor, per l'alta evoluzione tecnologica del telefono posseduto dal LONOCE.

Il 16 luglio 2018 LONOCE si recava presso un centro assistenza tecnica di telefonia mobile nella città di San Giorgio Jonico, di cui era titolare CAMARDA Carlo Francesco per provvedere a bonificare più terminali telefonici mediante formattazione. Difatti, dalle ore 17,16 di detto giorno, il sistema di intercettazione ambientale installato sul telefono cellulare in dotazione a LONOCE Pasquale non inviava più alcun dato di aggiornamento, evidentemente a seguito della cancellazione dello spy-ware (c.d. captatore, RIT 296/2018).

Vi è prova della fissazione dell'appuntamento presso il detto centro per le ore 17.00 (vgs. RIT 235/18 conversazione - Prog. n°: 7551 Data: 16/07/2018 - allegato n. 248 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).

I rapporti tra il Lgt. BUCCI Antonio ed i sodali, in particolare con TAMBURRANO Martino Carmelo e LONOCE Pasquale.

In data 27.4.2018 si procedeva ad iscrizione al registro generale delle notizie di reato di BUCCI Antonio. In data 07.05.2018 avveniva la compiuta identificazione del predetto con iscrizione delle complete generalità.

In data 27/4/2018 avveniva la registrazione al sistema SICP di BUCCI Antonio; solo in data 7/5/2018 venivano iscritte in SICP le complete generalità.

Veniva adottato decreto di secretazione in data 7.5.2018 ai sensi dell'art. 335 co. 3 bis c.p.p., atto che inibisce la visione della iscrizione al sistema informatico SICP anche dei funzionari del registro generale per mesi tre ed impedisce il rilascio di attestazioni ex art. 335 c.p.p., noto a pochissimi individui.

Sin dal 4.5.2018 gli incontri di BUCCI Antonio con tutti i concorrenti e i contatti telefonici si riducevano drasticamente (si ricordi progr. 2264 del 28.6.2018, all. 136 Inf. del 12.9.2018).

In data 7.5.2018 il Sovrintendente della P.S. SCHENA Luigi, nell'aliquota di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale assegnata al Sostituto Procuratore dott. Raffaele GRAZIANO, riferiva con annotazione di servizio in ordine ai rapporti intercorsi con il Lgt BUCCI Antonio nel periodo appena precedente.

Il Sovr. della P.S. SCHENA, nella detta annotazione, riferiva che BUCCI Antonio, verso la metà del mese di aprile, si era presentato presso il suo ufficio per chiedere di valutare la possibilità di interrogare FRANCAVILLA Maria, moglie di TAMBURRANO Martino Carmelo, indagata in altro procedimento nella titolarità della predetta A.G., che solo qualche giorno prima gli era stato

affidato per la disamina (13.04.2018). Tali informazioni erano già di conoscenza del BUCCI Antonio, come specificava il Sovr. SCHENA che, tra l'altro, non aveva ancora conoscenza di dettaglio sul contenuto del predetto procedimento. Nell'occasione BUCCI si sarebbe riservato di inviare il numero dell'utenza di FRANCAVILLA Maria a mezzo sms, numero che veniva in seguito effettivamente trasmesso.

Dopo tale episodio, BUCCI, in data 04.05.2018, si presentava presso l'ufficio del Sovr. SCHENA informandolo del fatto che il giorno precedente era stato invitato dai suoi superiori gerarchici (un non meglio specificato Colonnello) a spiegare che tipo di rapporti intercorressero tra lui e il dott. Martino Tamburrano, attuale Presidente della Provincia di Taranto, nonché marito di Francavilla Maria.

Nell'occasione BUCCI riferiva, secondo la predetta relazione, che i chiarimenti richiesti dai suoi superiori erano anche inerenti ...alla circostanza di aver partecipato, di recente, ad alcune cene conviviali dove erano presenti sia il dott. Martino Tamburrano, che alcuni imprenditori tarantini. e di essere stato ...costretto.. anche a spiegare .. di aver recentemente contattato telefonicamente il dott. Tamburrano..(si veda la Relazione di servizio in all.137 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).

Ora, mentre lo Schena riferiva le suddette circostanze, nella annotazione redatta dallo stesso Bucci il 4.5.2018 - in cui spiegava il proprio intervento nel procedimento a carico di Francavilla Maria - il predetto non faceva alcun riferimento al Tamburrano o a imprenditori locali.

Considerato che non vi è traccia di richieste di tal fatta da parte dei superiori gerarchici del Bucci, la circostanza che ne avesse parlato con Schena è quantomeno anomala e dimostra, al di là delle ragioni che possono averlo indotto a farlo, che Bucci conosceva il procedimento in corso posto che i contatti con imprenditori tarantini non risultava da altra fonte. A riprova, v'è che Bucci si allontanava dagli altri coindagati quasi contestualmente, senza una specifica ragione, avendo evidentemente compreso la gravità della situazione (si veda la Relazione di servizio in all.138 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).

Ed allora, le circostanze che BUCCI a richiesta di TAMBURRANO abbia rivelato il nominativo del magistrato titolare delle indagini sul coniuge del predetto, abbia formulato una informale richiesta di interrogatorio, a suo dire abbia richiesto informazioni sulla fondatezza delle indagini al sovrintendente SCHENA, abbia comunque appreso da terzi ignoti l'esistenza e il contenuto delle indagini in corso, prudentemente allontanandosi da un contesto che si stava rivelando pericoloso, denotano un consistente pericolo di inquinamento probatorio (a spregio della segretezza).

Le ulteriori fughe di notizie e le collaborazioni di terzi per inquinare prove.

Vi è prova che in più occasioni gli indagati sono stati messi a corrente della esistenza delle indagini ovvero hanno ricevuto consigli sulle cautele da adottare per sottrarsi alle intercettazioni; finanche che vi è stata interferenza di un appartenente alle Forze dell'Ordine che avrebbe siglato un'intercettazione come "non utile" per evitare che il contenuto emergesse.

In una conversazione del 20.6.2018 LONOCE Pasquale, intratteneva rapporti con persone che a suo dire lo avevano "aiutato" ...Giuseppe è amico mio, e il fratello, hai visto, ci ha dato una mano, cioè non c'è prezzo davanti a certe cose. Tonino, metti che avessimo fatto una puttana con la macchina di Tonino cose, eravamo andati a finire tutti dentro, ci hanno,

ci ha avvisato, (vgs conversazione Sessione n. 44 - prog. 124 del 20.06.2018 - all. 178 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).

Dunque, con riferimento ad altre attività illecite, tali da destare il timore di un arresto, **LONOCE dichiarava che un uomo di nome Giuseppe li aveva aiutati, informandoli.**

In data 28.08.2018, è stata registrata una comunicazione tra i presenti **TAMBURRANO Martino Carmelo, LONOCE Pasquale, LACORTE Antonio Giuseppe** (consigliere comunale del Comune di San Marzano di San Giuseppe) e **D'ELIA Antonio**, dal cui contenuto si evince ancor più chiaramente, la conoscenza della attività d'indagine nei loro confronti.

Nella conversazione, infatti, gli interlocutori fanno anche esplicito riferimento a fatti e circostanze emerse nel corso della presente indagine ed ai loro informatori: al Lgt. C.C. **BUCCI Antonio** (detto Tonino), al fratello di **LACORTE Antonio Giuseppe**²¹ ovvero a **M.A. LACORTE Francesco**, in forza al Nucleo PEF della Guardia di Finanza e **MARZELLA Giuseppe** (da individuarsi in **M.A. MARZELLA Giuseppe** in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto).

Nel corso della conversazione **LONOCE Pasquale** riferiva che il **M.A. LACORTE Francesco**, in forza al Nucleo PEF della Guardia di Finanza, fratello del suo interlocutore, gli aveva riferito di alcune telefonate con Isa, riferendosi a **GRIECO Isa**; facevano riferimento, poi, alla titolarità delle indagini in capo al dott. Maurizio Carbone discettando sul possibile contenuto e se fossero passate dalla G.d.F. ai Carabinieri (... G: **Bucci. P: Si è preso paura G: Si è preso paura, è... è reato, non è che si è preso paura. E te l'ho detto... te lo raccontai a te il fatto, te l'ho detto a te. Ti ho detto che mo il... il Colonnello suo lo ha avvisato pure...;** vds. RIT 298/2018

Comunicazioni tra presenti Sessione 47 del giorno 28.08.2018 delle ore 23:02:54 intercettata sul RIT. nr. 298/18 - captazione ambientale delle conversazioni e/o comunicazioni tra presenti a mezzo di captatore informatico installato su smartphone avente codice imei n. 3591608110451, utenza telefonica in uso a **TAMBURRANO Martino Carmelo** nato a Massafra (TA) il 16.07.1958 (all. 249 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).

Nel corso della stessa conversazione si fa riferimento anche alle informazioni che sarebbero state fornite agli indagati dal **M.A. MARZELLA Giuseppe**. A dire degli indagati, l'ispettore avrebbe avvisato Antonio Albanese del fatto che il gruppo fosse oggetto di intercettazioni telefoniche. L'imprenditore lo avrebbe riferito a **VENUTI Roberto** il quale, allarmato lo aveva poi riferito a **LONOCE Pasquale** (vds. supra, conv. del 12.6.2018 cui seguiva l'opera di bonifica del cellulare da parte del LONOCE).

Gli indagati affermavano che **MARZELLA "li ha salvati due volte"** anche prodigandosi per tutelare tal **BITETTI** in una presunta attività di indagine avviata nei confronti di quest'ultimo, di cui non si ha allo stato conoscenza; facevano, inoltre, più volte riferimento ai consigli ricevuti dal **MARZELLA** e dal fratello di **LACORTE Giuseppe** (il **M.A. Lacorte Francesco**) circa le cautele da adottare nelle comunicazioni, facendo ricorso a telefoni "dedicati" alle sole comunicazioni illecite.

Gli indagati dichiaravano essere informati dell'esistenza di un virus informatico che avrebbe potuto essere installato sui loro cellulari e delle modalità attraverso cui questo viene inoculato.

Venivano anche messi a conoscenza delle tecniche per la individuazione delle intercettazioni rilevanti da parte dei militari, oggetto di trascrizione, riferendo che in un caso un individuo, con ogni probabilità LACORTE Francesco, aveva inserito la dicitura non pertinente e la telefonata non sarebbe stata ascoltata ((RIT 298/2018) Comunicazioni tra presenti Sessione 55 - Prog. 298 del giorno 05.09.2018 delle ore 21:13:19 intercettata sul RIT. nr. 298/18 - captazione

²¹ da individuarsi verosimilmente nel **M.A. LACORTE Francesco**, in forza a questo Nucleo PEF della Guardia di Finanza;

ambientale delle conversazioni e/o comunicazioni tra presenti a mezzo di captatore informatico installato su smartphone avente codice imei n. 3591608110451, utenza telefonica [redacted], in uso a TAMBURRANO Martino Carmelo nato a Massafra (TA) il 16.07.1958 (all. 253 alla informativa 413153 prot. del 12/9/2018).

Da ultimo, con il seguito indagini n. 427107 del 21/09/2018 è stata inviata ulteriore intercettazione tra presenti intercorsa tra TAMBURRANO Martino Carmelo, LONOCE Pasquale e uomo non meglio identificato (sessione 67, prog. 112 del 16/09/2018 ore 18.44.46, all. 2 al detto seguito indagini) nel corso della quale LONOCE Pasquale ribadiva di aver appreso da LACORTE Francesco Giuseppe - così come aveva già riferito a TAMBURRANO Martino - che in agosto il suo telefono e quello del Presidente della Provincia erano sotto controllo.

Con il detto seguito indagini è stata trasmessa altra intercettazione tra presenti di un dialogo intercorso tra TAMBURRANO Martino Carmelo, LONOCE Pasquale, D'ELIA Antonio, LACORTE Antonio Giuseppe, in data 14.9.2018 (sessione 64, prog. 279, del 14/9/2018, ore 23.43.37, all. 1 al seguito indagini 427107 del 21/09/2018 nel corso della quale LACORTE Antonio Giuseppe affermava "il telefono è pericoloso ..." e TAMBURRANO rispondeva che coloro che ascoltano per poter comprendere il filo logico della conversazione devono "sapere il fatto" e D'ELIA Antonio aggiungeva "il movente").

§ 2. IL PERICOLO DI REITERAZIONE DI DELITTI DELLA STESSA SPECIE.

Quanto al pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, vi sono plurimi elementi che lo delineano nella sua attualità e concretezza per tutti gli indagati (esclusi LONOCE Federica e LONOCE Matteo), relegando l'incensuratezza di ciascuno ad argomento di alcun rilievo.

In linea generale, può dirsi che la pervicacia nel delinquere da costoro dimostrata si ricava, senza neppure troppa fatica, dalle modalità esecutive dei fatti. Si è trattato di un'attività illecita concordata, reiterata nel corso degli anni, almeno a far data dal 2017 quanto al capo a) ma verosimilmente posta in essere già in precedenza, pur se con soggetti e/o forme diverse, se è vero che il Tamburrano, per sua stessa ammissione, aveva intrattenuto relazioni poco chiare con Caramia e Albanese, imprenditori le cui attività passavano per autorizzazioni e contatti con la Provincia.

Ciascun indagato non ha lesinato la propria opera per garantire l'esito positivo delle iniziative illecite, dispiegando le proprie conoscenze nei rispettivi ambiti - politico, imprenditoriale, amministrativo - in perfetta sinergia con gli altri; ha stimolato l'attività illecita, l'ha sollecitata, ha fattivamente contribuito affinché si creassero le condizioni perché i procedimenti amministrativi avviati, tanto per l'autorizzazione alla discarica quanto per gli appalti di cui al capo B), non trovassero ostacoli e, anzi, figurassero formalmente corretti e inattaccabili.

La spregiudicatezza dell'operato degli indagati - in specie TAMBURRANO, LONOCE, VENUTI, NATILE - emerge dalla circostanza che non hanno avuto remore nel portare a conclusione gli accordi di corruzione nonostante le resistenze dell'opinione pubblica quanto alla discarica; la pubblicità che alcune emittenti televisive aveva fatto anche quanto a nomine di favore da parte del Tamburrano nel CTP- Trasporti Pubblici Locali; il sospetto di essere intercettati nel procedimento in corso.

Il dato che sconcerta è il tipo di relazione tra le parti: non circoscritte operazioni di corruzione ma costante progettualità criminale.

Tamburrano, sostanzialmente, è iscritto sul libro paga del Lonoce e, perciò, disposto a intervenire in suo favore qualunque occasione favorevole si presentasse (l'appalto RSU, la pulizia delle strade); Lonoce per aggiudicare appalti connessi alla Provincia di Taranto alle imprese del gruppo di famiglia addirittura stipendiava l'altro; Natile, pur gravato da un carico penale per fatti analoghi, si rivelava fedele collaboratore del Tamburrano e disposto a offrire i suoi servizi anche rispetto a futuri programmi delittuosi (ci si riferisce alla cava Castelli); Venuti, pur a fronte delle esose richieste economiche del Tamburrano, oltre il concordato, continuava a mantenere contatti con gli altri per finalità illecite. E tutto questo in un sottobosco di rapporti, favori, creazione di fondi neri, ricatti che hanno creato una rete fittissima di illegalità, difficilmente soggetta a spontanea dissoluzione.

Guardando, poi, al capo B), lascia allibiti che a fronte del programma criminoso proposto da Lonoce a Tamburrano, l'unico ostacolo da questi rappresentava era la possibilità che altri avessero già avvicinato i membri della commissione di aggiudicazione, Cangialosi e Natuzzi, senza lontanamente ipotizzare che costoro non fossero avvicinabili (e purtroppo i fatti hanno dimostrato quanto fosse fondata questa visione) ovvero che in ambito pubblico un appalto potesse essere assegnato senza seguire la strada del malaffare. Si ricordi, ancora, che addirittura la stessa sera in cui gli indagati festeggiavano la sottoscrizione della Delibera n. 45 per la discarica, avviavano complesse progettazioni criminoso disinvoltamente concepite, discusse ed elaborate durante anche i successivi incontri conviviali, nonostante fosse ancora pendente il ricorso al TAR. Si fa riferimento, come si è detto, al progetto di variazione dei vincoli esistenti in area da acquistarsi da parte della società LINEA AMBIENTE SRL concernente la cava di tal CASTELLI, ordito dal Presidente della Provincia e coltivato con la piena adesione anche di LONOCE Pasquale e la certezza di entrambi e del Venuti di non vedersi opporre un rifiuto da parte dei funzionari che avrebbero reso formalmente inattaccabile l'operazione.

Né deve indurre in errore e far pensare che il rischio di recidiva non sia più attuale, la circostanza che il TAMBURRANO non sia più Presidente della Provincia di Taranto dal 2 novembre u.s..

Intanto costui è componente del Consiglio Comunale del Comune di Massafra e, per quanto consta dal sito del Comune, capo gruppo, oltre al ruolo di spicco nel partito politico di appartenenza nell'area jonica. Inoltre, in vista della sua sopravvivenza politico - criminale alla cessazione del mandato di Presidente della Provincia, ha insediato persone di fiducia nei più vari settori dell'amministrazione, circostanza della quale si è vantato esplicitamente nel corso delle intercettazioni.

Soprattutto, ha avviato nuovi progetti con LONOCE e VENUTI, evidentemente sulla scia di quelli sin qui conosciuti.

Di tanto vi è prova nell'informativa 526283 del 20/11/2018.

La recente attività captativa ha consentito di appurare che TAMBURRANO Martino Carmelo ha stabilito il suo nuovo ufficio presso la sede della società VIVA AMBIENTE SRL in Taranto alla via Giuseppe de Cesare n. 59, di fatto gestita ed amministrata da LONOCE Pasquale. Infatti, in data 14.11.2018 TAMBURRANO Martino Carmelo comunicava a diversi soggetti a mezzo di messaggi Whatsapp di essere reperibile in *...via de Cesare 59 ... Citofonare a vivi ambiente... dove ha l'ufficio Pasquale... ossia il LONOCE.*

Tra i destinatari dei predetti messaggi figura NATILE Lorenzo al quale TAMBURRANO Martino, altresì, ordinava *...invia l'atto a Roma...* ricevendo risposta affermativa, a riprova di come il Natile proseguisse ad occuparsi e soddisfare le richieste dell'altro; MANZELLA Pasquale Paolo ossia il soggetto che aveva contribuito a fornirgli notizie sulle indagini; MASTROCINQUE Nicola, i suoi collaboratori in Provincia, MARINOTTI Raffaele e IACI Ingrid (RIT 295/2018, Comunicazioni tramite programma Whatsapp, Sessione 131 progr. 6, 34, 38 e 41 del giorno 14.11.2018, intercettata sul RIT. nr. 295/18 a mezzo di captatore informatico installato su *smartphone* avente codice imei n. 3591608110451, utenza telefonica in uso a TAMBURRANO Martino Carmelo).

Con riferimento all'effettiva proprietà e gestione di VIVA AMBIENTE SRL, deve evidenziarsi che da consultazione alle banche dati la stessa, con oggetto sociale "altre attività di pulizia specializzata edifici ed impianti" e P.IVA 03167330731, risulta essere stata costituita in data 08.05.2018 il cui unico socio ed amministratore era LONOCE Pasquale (vgs Visura Camerale Storica al 06.06.20018 all. 19). Già in tempi non sospetti il LONOCE aveva premeditato di trasferire figurativamente quote ed amministrazione della stessa a TOMA Cristina, persona alla quale era legato da rapporti anche affettivi (vgs conversazione telefonica n. 4697 del 04.06.2018 RIT 235/18 - all. 20) ed in data 24.07.2018, nel corso di una conversazione tra presenti, LONOCE Pasquale chiedeva a TAMBURRANO Martino Carmelo *...Presidente, visto che stiamo un pò all'aria fresca (incomprensibile), hai deciso che dobbiamo fare? noooo, noooo, io parlo...* e poi *..Viva Ambiente la dobbiamo attivare o non la dobbiamo attivare?...* e Martino rispondeva *...è certo, eh si...* (vgs conversazione tra presenti Sessione n. 6 - Prog. 203 del 27.07.2018 RIT 298/18 - all. 21). Effettivamente la predetta azienda, sino a quel momento inattiva, risulta avviata dal 02.08.2018 cioè qualche giorno dopo la predetta conversazione (vgs Visura Camerale Storica aggiornata - all. 22). Con atto del 04.10.2018, LONOCE Pasquale cedeva l'intera quota di partecipazione della VIVA AMBIENTE SRL a ADDANTE Giuseppe nato a Bari il 09.01.1980 - C.F. DDNGPP80A09A662R (all. 23), che ne diveniva amministratore unico a far data dal 10.10.2018 (all. 24).

Nonostante tali mutamenti, la società VIVA AMBIENTE SRL risulta di fatto gestita ed amministrata da LONOCE Pasquale come evincibile dalle conversazioni telefoniche intercettate, di cui alla informativa, alla cui lettura si rinvia (all. 25, 26, RIT 235/2018).

Da quanto precede appare del tutto evidente che TAMBURRANO Martino Carmelo risulta aver stabilito il suo nuovo ufficio in via de Cesare n. 59, presso la sede della VIVA AMBIENTE S.r.l., nella disponibilità di LONOCE Pasquale; che mantiene contatti con i suoi stretti collaboratori presso la Provincia di Taranto, come nel caso di Natile (e di Iaci Ingrid, sua segretaria alla Provincia); che in tempo reale gestisce quanto gli serve dall'Ente Pubblico, risultando ancora in grado di ordinare al predetto NATILE la trasmissione di atti a Roma. E, si ricordi, la società VIVA AMBIENTE s.r.l. è divenuta attiva per ordine di LONOCE non appena raccolto il beneplacito di TAMBURRANO, che evidentemente è tuttora in grado di influenzare l'operato di LONOCE addirittura nell'attività di gestione economica ed in grado di ingerire nell'operato di NATILE, dirigente da lui nominato.

A tanto si aggiunga l'esito delle investigazioni di cui al seguito del 6 novembre u.s., (prot. 502779), qui da intendersi integralmente trascritto.

Pochi giorni prima della cessazione del mandato, nel corso di una conversazione presso l'ufficio della Provincia, Tamburrano chiedeva alla IACI di procurarsi il numero di GIRA Giorgia per chiederle poi il numero del padre GIRA Carmelo. Costui, anche grazie alle

indicazioni della donna, è stato identificato in **GIRA Carmelo**, nato a Taranto il 27/01/1946 (allegato n. 1, 2 3 alla informativa del 6/11/18, cui si rinvia per i dettagli).

I militari hanno appurato che **GIRA Carmelo** era stato dipendente fino all'anno 2011 della **CALCESTRUZZI SPA** ed era in pensione dal medesimo anno (allegato n. 4 alla informativa del 6/11/18); che la **CALCESTRUZZI SPA**²² è proprietaria di due terreni adiacenti identificati al catasto del Comune di Statte al foglio n. 45, particelle nn.rr. 5 e 8, ambedue adibiti ad uliveto e di grandezza rispettivamente pari a ettari 14, are 25, ca 60 ed ettari 4, are 94, ca 34 (allegato n. 6); che riferimento ad **Aurelio**, compiuto da Tamburrano durante un incontro con il GIRA, deve intendersi ad **AURELIO Gaetano**, nato a Villapiana (CS) il 02/10/1956, rappresentante legale dal 12/04/1991 della **C.M.A. SRL**²³, proprietaria di vari terreni, di cui alcuni adibiti a cava, situati a Statte (TA) (allegato n. 7) tra i quali figura anche la particella n. 6, del foglio 45 confinante proprio con i predetti terreni di particelle nn.rr. 5 e 8 (si veda il relativo foglio di mappa costituente allegato n. 8 alla informativa del 6/11/18).

TAMBURRANO e **GIRA** nel corso del dialogo intercettato indicavano le caratteristiche del terreno, le dimensioni, le vicende correlate alla cava; quindi, **TAMBURRANO** chiariva, che per il tramite di **GIRA Carmelo**, che vantava entrate in virtù della sua attività alle dipendenze della **CALCESTRUZZI SPA**, intendeva persuadere detta società a vendere tali terreni a soggetti a lui vicini, per poi provvedere a far rilasciare apposite autorizzazioni ambientali e farne accrescere il valore commerciale, ipotizzando un utilizzo per "isola ecologica o qualche cosa che può portare un po' di soldi", disprezzando l'utilizzo quale cava sia per la difficoltà di ottenere autorizzazioni amministrative sia per la scarsa remuneratività. Inoltre **TAMBURRANO** immaginava un guadagno del triplo o del quadruplo del prezzo di acquisto in virtù di non meglio specificate autorizzazioni amministrative delle quali si sarebbe occupato in prima persona (facciamola insieme qualche cosa. Io l'autorizzazione ce l'ho e so anche a chi portare il materiale, che adesso....si trova la diritta Ma mo me la vedo io) utile che intendeva condividere con il **GIRA** (Mo, io ti dico, come contatti...(incomprensibile)... e metto la firma mia, quello arriviamo a settecento-ottocento e li spartiamo noi, facciamo un bel lavoro).

Si rinvia alla trascrizione contenuta a fogli 3 - 13 del seguito indagini del 6/11/18 (RIT 265/2018) Comunicazione tra presenti nnrr. 2221-2222-2223 del giorno 23/10/2018 dalle ore 11:43:52 intercettata sul RIT nr. 265/2018 (denominato Salone Grande) - ufficio del Presidente della Provincia, in uso a **TAMBURRANO Martino Carmelo**, ubicato in Taranto Via Anfiteatro 4, quarto piano (allegato n. 10) tra **TAMBURRANO Martino** (M), e **GIRA Carmelo**; (RIT 265/2018) Comunicazione tra presenti nnrr. 2221-2222-2223 del giorno 23/10/2018 dalle ore 11:43:52 intercettata sul RIT nr. 265/2018 (denominato Salone Grande) - ufficio del Presidente della Provincia, in uso a **TAMBURRANO Martino Carmelo**, ubicato in Taranto Via Anfiteatro 4, quarto piano (allegato n. 10).

Ebbene, in data 25/10/2018, **TAMBURRANO** riceveva nel suo ufficio di presidenza della Provincia di Taranto **VENUTI Roberto Natalino** e **LONOCE Pasquale** ai quali prospettava l'affare dell'acquisto dei terreni dalla **CALCESTRUZZI SPA**questo qua della Calcestruzzi, Pasquale, sentitemi a me perché io conosco bene le cose come stanno... questa cosa che

²² con sede legale in Bergamo, via Stezzano n. 87 (P.IVA n. 01038320162) è attiva nel settore della produzione di calcestruzzo con stabilimenti produttivi in Taranto situati nella zona industriale, via Archimede 2600 ed via Ariosto n. 11-13, ed un ufficio locale sito in via Piero della Francesca n. 13 (allegato n. 5)

²³ con sede legale in Taranto (TA) via Berardi n. 15 e luogo di esercizio in Statte (TA) contrada Colombo snc, di P.IVA 00436790737, attiva principalmente dall'1/07/1981 nel settore della estrazione di ghiaia, sabbia, argille e caolino.

dobbiamo fare, la dobbiamo lasciare così? non lo so, valutiamola, no io.. e che ..se voi mi dite di no, io la devo dire a Tonino per forza... (da intendersi verosimilmente **ALBANESE Antonio**). **LONOCE Pasquale**, quindi, suggeriva a **TAMBURRANO** di contattare anche **Pino SETTANNI** *...no, io stavo dicendo che se lui dice di no, eh, Pino è disponibile, Pino Settanni, se lui dice di no...* (RIT 265/2018) Comunicazione tra presenti nrrr. 2252-2253 del giorno 25/10/2018 dalle ore 11:56:23 intercettata sul RIT nr. 265/2018 (denominato Salone Grande) - ufficio del Presidente della Provincia, in uso a **TAMBURRANO Martino Carmelo**, ubicato in Taranto Via Anfiteatro 4, quarto piano (allegato n. 12).

In data 04.11.2018, infatti, **TAMBURRANO Martino Carmelo** contattava telefonicamente **SETTANNI Giuseppe**, titolare di quote di **ECOLEVANTE S.P.A.**, incorporata nell'anno 2014 in **LINEA AMBIENTE SRL**, al quale rivolgeva un invito ad incontrarlo *..fatti vedere ti devo dire una cosa..... una cosa importante ...* (RIT 228/2018 Conversazione telefonica nr. 23924 del giorno 04.11.2018 delle ore 18:46:14 intercettata sul RIT nr. 228/2018 - utenza telefonica monitorata nr. [redacted] intestata ed in uso a **TAMBURRANO Martino Carmelo**, nato a Massafra (TA) il 16/07/1958 in uscita verso l'utenza [redacted] utenza telefonica intestata ed in uso a **SETTANNI Giuseppe**, nato a Bari il 12/08/1965 (allegato 13).

Nell'ultimo periodo, sono state captate ulteriori conversazioni telefoniche e di messaggistica dalle quali si evince come **VENUTI Roberto Natalino** sia stato nuovamente oggetto di continue richieste di incontro *de visu* da parte di **TAMBURRANO Martino Carmelo**. Quest'ultimo, infatti, a mezzo di messaggi Whatsapp del 02, 03 e 4 novembre invitava **VENUTI Roberto Natalino** ad un incontro in fiera (ndr. la Fiera di ECOMONDO di Rimini tenutasi dal 06 al 09 novembre) risultando interessato, nel contesto, anche a conoscere se fosse presente anche il Presidente della società il cui procuratore è **VENUTI**.

Delle richieste di incontro pervenute da **TAMBURRANO Martino Carmelo**, **VENUTI Roberto Natalino** informava **D'ELIA Antonio** al quale esprimeva notevoli perplessità sul reale fine ultimo della richiesta di incontro avanzata dal **TAMBURRANO**. Infatti, Roberto faceva presente a Tonino che *...mi ha scritto l'altro ieri il fenomeno lì che non mi piace... e poi ...e non mi piace questa cosa...* **D'ELIA** chiedeva se si trattasse di *...il Presidente? No...* ricevendo risposta affermativa. **D'ELIA** consigliava di lasciarlo perdere *..no lascialo perdere mò, no quello là è una mina vagante adesso...* e Roberto ribadiva che *..però continua a scrivermi e a me questa cosa non piace...* (RIT 228/2018) Conversazione telefonica nr. 12061 del giorno 04.11.2018).

Nonostante le perplessità evidenziate, **VENUTI Roberto Natalino** comunque risultava aver accettato l'invito di **TAMBURRANO Martino Carmelo** ad incontrarlo di persona in data 06.11.2018 (RIT 295/2018) Comunicazioni tramite programma Whatsapp, Sessione 118 progressivo n. 18 del giorno 06.11.2018 delle ore 19:28:07, intercettata sul RIT. nr. 295/18 - captazione telematica delle conversazioni e/o comunicazioni a mezzo di captatore informatico installato su *smartphone* avente codice imei n. 3591608110451, utenza telefonica [redacted] in uso a **TAMBURRANO Martino Carmelo** (all. 5).

Appare dunque evidente che **TAMBURRANO Martino Carmelo**, nonostante a far data dal 02.11.2018 sia cessato dall'incarico di Presidente della Provincia di Taranto, prosegue ad orchestrare la conclusione di "affari" che necessitano dell'interessamento di uffici amministrativi e conoscenze politiche, coinvolgendo ancora **LONOCE** e **VENUTI**. Lo stesso, proprio rassicurando il Venuti e il GECA, ha ribadito di essere in grado di dirigere le operazioni potendo, evidentemente contare su un *entourage* di persone di sua massima

fiducia, a lui allineate e pronte a portare a termine i suoi piani ed interessi, come già riferito con riguardo a NATILE Lorenzo da lui nominato a Dirigente del Settore 4 - Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto.

L'attualità del rischio di recidiva è del pari evidente per NATILE Lorenzo.

Come detto, è il referente del Tamburrano (che a lui si rivolgeva per una pratica ..hai mandato le carte a Roma...), è gravato da un carico penale pendente per il reato di abuso di ufficio commesso durante il mandato di sindaco del Tamburrano nel comune di Massafra e, attualmente, è indagato in un altro procedimento per il reato di corruzione di cui alla Informativa della G.d.F. (prot. 64357) del 7 febbraio u.s..

Rinviano alla lettura della detta Informativa, la contestazione muove dall'esame di alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di D'Elia Antonio da cui emerge che il predetto, unitamente alla figlia D'Elia Lucia, ha partecipato lo scorso novembre al bando indetto dalla Provincia di Taranto con Determina n. 546, a firma di Natile, avente ad oggetto "Esami per il conseguimento di titoli professionali di autotrasportatore e merci per conto terzi e/o trasporto di persone su strada", superando entrambi le prove scritte (prova quiz e esercitazioni su un caso pratico) grazie all'intervento di Tamburrano e del Natile che avrebbero avvicinato SANTORO Gianpiero, componente della commissione esami, il quale avrebbe consentito a terzi di compilare i modelli quiz, comunicando anche previamente al D'Elia gli argomenti su cui verteva l'esame.

La prova che ciò sia avvenuto, salvi ulteriori approfondimenti, emerge da alcune conversazioni in cui D'Elia Antonio parlando con un amico il cui figlio non aveva superato l'esame, dichiara di essersi rivolto "al Presidente" per il buon esito dell'operazione, vantando di aver passato l'esame senza apporre "neanche una croce" per i sessanta quiz, dispiacendosi perché ove glielo avesse chiesto prima lo avrebbe agevolato ("..dove ne mangiano due ne avrebbero mangiato tre in grazia di Dio.."); infine, asserendo di aver chiarito subito ai suoi referenti in commissione che non era in grado di partecipare all'esame e perciò che lo dovevano interamente aiutare perché non voleva perdere tempo (progr. n. 12380; n. 12401, 8.11.2018, rit. 398/18).

Quanto a CANGIALOSI Federico e NATUZZI Cosimo, il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie si evince dalla personalità delinquenziale dei due, inequivocabilmente espressa con la loro immediata messa a disposizione, nelle qualità rispettivamente di Presidente e Componente della commissione di gara dell'appalto RSU presso il comune di Sava, ai desiderata del TAMBURRANO garantendo ed assicurando il buon esito della detta gara in favore di LONOCE Pasquale. Tali dati, se letti in rapporto ai ruoli rivestiti e alla sfera di potere, relazioni, contatti con gli ambiti amministrativi (NATUZZI è dipendente della AMIU SPA quale Dirigente Tecnico - Responsabile Impianti e Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, all'223, CANGIALOSI risulta aver percepito redditi dalla Procura presso il Tribunale di Bari, evidentemente quale C.T., redditi dal Comune di Statte e dal Comune di Brindisi, è amministratore e custode giudiziario della società in sequestro LUFASERVICE SRL, è stato presidente del Consiglio ed amministratore delegato di AMIU SPA) rende edotti della sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.

Infine, quanto a **LONOCE Rosalba**, il suo ruolo di "braccio destro" del padre nella materiale gestione delle aziende di famiglia; la sua perfetta conoscenza dell'andamento di esse e delle impervie vie illecite decise dal genitore per acquisire appalti e incarichi; la sua fattiva collaborazione nella predisposizione di operazioni contabili a supporto e copertura delle attività illecite in esame, rendono concreto ed attuale il rischio di **recidiva**, ben potendo accentrare su di sé iniziative tese a portare a conclusione altre eventuali operazioni illegali - essendo questo il **modus operandi del gruppo** - come pure il rischio di inquinamento probatorio, apparendo quantomai necessario evitare che le prove che dovranno essere ancora acquisite siano inquinate da chi, come l'indagata, conosce i fatti e ha dimestichezza anche materiale con documenti e supporti che quei fatti, e altri ancora, potrebbero descrivere.

LA SCELTA DELLA MISURA CAUTELARE.

Non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Il ritenuto pericolo di reiterazione e la misura delle prevedibili pene escludono che, con la sentenza di condanna, possa essere concessa agli indagati la sospensione condizionale delle pene medesime.

Del pari, alla luce della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo, della reiterazione delle condotte criminose, non è possibile ipotizzare che all'esito del giudizio possa essere comminata pena inferiore a tre anni di reclusione, sicché non opera il limite di cui all'art. 275, c. 2 bis, c.p.p..

Ed allora, quanto alla specie della **misura cautelare**, è palese come sia imprescindibile una misura custodiale poiché sarebbe estremamente agevole, per ciascun indagato, diversamente, continuare ad intrattenere rapporti professionali con la stessa **spregiudicata disinvoltura** mostrata nelle vicende che ci occupano, ovvero **rapporti personali con soggetti terzi, funzionali ad apprestare versioni di comodo in grado di sviare gli inquirenti.**

La fitta e intricata rete di relazioni e connivenze intessuta da **TAMBURRANO, LONOCE, VENUTI E NATILE**, proiettata a nuove operazioni illecite, nonché il possesso da parte di costoro di materiale (documenti, pc, telefoni) che potrebbe contribuire alle indagini, impone **l'applicazione della misura custodiale massima**, non essendovi garanzia che, proprio a fronte della loro spregiudicatezza, le ritenute esigenze cautelari possano essere salvaguardate in assenza di un monitoraggio costante, tramite il loro isolamento da terzi.

Quanto a **CANGIALOSI Federico, NATUZZI Cosimo e LONOCE Rosalba**, appare adeguata la **misura degli arresti domiciliari**, con i divieti di cui al dispositivo al fine di non pregiudicare le anzidette esigenze di cautela consentendo incontri e relazioni con terzi diversi dai familiari conviventi. Si ritiene non necessaria la modalità di controllo del cd. braccialetto elettronico alla luce della natura dei reati e del contesto di commissione che, in assenza di uno spontaneo rispetto delle prescrizioni imposte, specie l'astensione di comunicare con terzi in ogni forma nota, ben potrebbero essere reiterati anche stando comodamente nel proprio domicilio.

P.T.M.

Il giudice, letti ed applicati gli artt. 284, 291 e 292, c.p.p.:

- **APPLICA** a **TAMBURRANO Martino Carmelo, LONOCE Pasquale, VENUTI Roberto Natalino, NATILE Lorenzo**, in ordine ai reati rispettivamente ascritti, la misura cautelare della custodia in carcere;
- **APPLICA** a **CANGIALOSI Federico, NATUZZI Cosimo e LONOCE Rosalba**, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, la misura cautelare degli arresti domiciliari;
- **PRESCRIVE** a **CANGIALOSI, NATUZZI e LONOCE Rosalba** di non allontanarsi, senza preventiva autorizzazione dell'A.G. precedente, dal luogo che indicheranno agli agenti di p.g. all'atto dell'esecuzione del presente provvedimento, e di non comunicare, neppure a mezzo del telefono o di altri strumenti di comunicazione a distanza, con persone diverse dai familiari ivi con ciascuno conviventi;
- **ORDINA** a tutti gli ufficiali ed agenti di p.g. di procedere alla cattura dei predetti indagati, conducendo **TAMBURRANO Martino Carmelo, LONOCE Pasquale, VENUTI Roberto Natalino e NATILE Lorenzo** immediatamente nell'istituto di custodia più vicino al luogo di cattura, per ivi rimenare a disposizione dell'A.G. precedente, consegnando a ciascuno copia del provvedimento ed avvertendo loro della facoltà di nominare un difensore di fiducia, nonché informando immediatamente quest'ultimo, se nominato, ovvero il difensore d'ufficio designato ex art. 97, co. 1, c.p.p.;
- **ORDINA** che il verbale delle relative operazioni - ovvero, se gli indagati non vengono rintracciati, quello di vane ricerche, con specifica indicazione delle indagini svolte - sia immediatamente trasmesso, a cura della P.G. precedente, al Tribunale ed al P.M. richiedente;
- **DISPONE** che, all'esito dell'avvenuta esecuzione o del pervenimento del verbale di vane ricerche, la presente ordinanza, la richiesta del P.M. e gli atti presentati con la stessa siano immediatamente depositati in cancelleria, con contestuale avviso del deposito ai difensori degli interessati;
- **MANDA** alla cancelleria, affinché provveda alla trasmissione della presente ordinanza, in duplice copia, al P.M. in sede, perchè ne curi l'esecuzione, ed al servizio informatico di cui all'art. 97, d. att., c.p.p., nonchè per gli altri adempimenti di rito;
- **RIGETTA** la richiesta di misura cautelare nei confronti di **LONOCE Federica e LONOCE Matteo**, innanzi generalizzati.

Taranto, 5 marzo 2019.

Tribunale di Taranto

Sezione Gip/Gup

Depositato li

5/3/2019

L'Assistente Giudiziario

Fraschetti Cosima

IL GIUDICE

D.ssa Vilma Gili

Per copia conforme all'originale

Taranto, 5/3/2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

COSIMA FRASCHETTI

